

STATUS DEGLI AMMINISTRATORI LOCALI

Sommario: 1. Definizione di amministratore locale. - 2. Doveri e condizione giuridica. - 3. Permessi e licenze. 4. Indennità e gettoni di presenza. - 5. Rimborsi spese. - 6. Oneri previdenziali, assistenziali e assicurativi.

1. DEFINIZIONE DI AMMINISTRATORE LOCALE

Il Capo IV del T.U. degli enti locali disciplina lo *status* degli amministratori locali, con particolare riguardo al regime delle aspettative, dei permessi e delle indennità ad essi spettanti, riportando gran parte delle disposizioni dettate dalla L. 265/1999.

Secondo l'affermazione di principio dell'art. 77 del D.Lgs. 267/2000 «La Repubblica tutela il diritto di ogni cittadino chiamato a ricoprire cariche pubbliche nelle amministrazioni degli enti locali ad espletare il mandato, disponendo del tempo, dei servizi e delle risorse necessari ed usufruendo di indennità e di rimborsi spese nei modi e nei limiti previsti dalla legge».

Con estrema precisione il legislatore individua gli amministratori che rende destinatari della normativa contenuta nel citato Capo.

Essi sono:

- i Sindaci, anche metropolitani;
- i Presidenti delle Province;
- i consiglieri dei Comuni anche metropolitani e delle Province;
- i componenti delle Giunte comunali, metropolitane e provinciali;
- i Presidenti dei Consigli comunali, metropolitani e provinciali;
- i Presidenti, i consiglieri e gli assessori delle Comunità montane;
- i componenti degli organi delle Unioni di Comuni e dei consorzi fra enti locali;
- i componenti degli organi di decentramento.

2. DOVERI E CONDIZIONE GIURIDICA

L'art. 78 del T.U. pone a carico degli amministratori locali:

- il **dovere di imparzialità e di buona amministrazione** nell'esercizio delle loro funzioni;
- il **dovere di rispettare la distinzione** tra funzioni, competenze e responsabilità dell'ambito gestionale rispetto a quello politico;
- il **dovere di astensione nella discussione e nella votazione** di delibere nelle quali risultino coinvolti interessi propri o di parenti ed affini fino al quarto grado. Tale obbligo è escluso in caso di provvedimenti normativi o di carattere generale, quali i piani urbanistici, salvo poi rivivere anche per questi ultimi provvedimenti se nel loro contenuto si ravvisa una correlazione diretta con lo specifico interesse dell'amministratore o di parenti ed affini entro il quarto grado (comma 2);

— il **dovere di astenersi dall'esercizio di attività professionale** in materia di edilizia privata e pubblica per gli assessori comunali competenti in materia di urbanistica, di edilizia e di lavori pubblici, applicabile agli assessori dello stesso ramo nel territorio da essi amministrato.

Al Sindaco ed al Presidente della Provincia, nonché agli assessori ed ai consiglieri comunali e provinciali, è vietato ricoprire incarichi e assumere consulenze presso enti ed istituzioni dipendenti o comunque sottoposti al controllo ed alla vigilanza dei relativi Comuni e Province.

Il comma 6 dell'articolo in esame, infine detta una disposizione che delinea e, in un certo senso tutela, la **condizione giuridica** degli amministratori lavoratori dipendenti, pubblici o privati, i quali non possono essere trasferiti, se non per consenso espresso, durante l'esercizio del mandato. L'eventuale richiesta dei predetti lavoratori di avvicinamento al luogo in cui viene svolto il mandato deve essere esaminata dal datore di lavoro con *criteri di priorità*.

3. PERMESSI E LICENZE

Al fine di offrire agli amministratori locali la possibilità concreta di esplicitare il mandato l'art. 79 del D.Lgs. 267/2000, riconosce una serie di diritti a coloro che sono stati eletti, attraverso la normativa dei permessi, delle licenze e delle indennità.

In particolare, i lavoratori dipendenti, pubblici e privati, che siano consiglieri comunali e provinciali, metropolitani, delle Comunità montane e delle Unioni di Comuni, delle Circoscrizioni dei Comuni con popolazione superiore a 500.000 abitanti, hanno **diritto di assentarsi** dal posto di lavoro per l'intera giornata in cui sono convocati i rispettivi Consigli, fruendo così di un permesso retribuito.

Ove poi le assemblee abbiano luogo in orario serale ai predetti lavoratori spetta riprendere il lavoro non prima delle ore 8 del giorno successivo, mentre se l'adunanza si protrae oltre la mezzanotte, essi hanno diritto di assentarsi per l'intera giornata successiva (comma 1).

Le suddette disposizioni trovano applicazione anche nei confronti dei militari di leva o richiamati e di coloro che svolgono il servizio sostitutivo. Ai Sindaci, ai Presidenti di Provincia, ai Presidenti delle Comunità montane che svolgono servizio militare di leva o che sono richiamati o che svolgono il servizio sostitutivo spetta nel corso del mandato, a richiesta, una licenza illimitata (comma 2).

I lavoratori dipendenti che siano componenti delle Giunte comunali, provinciali, metropolitane, delle Comunità montane, nonché degli organi esecutivi dei Consigli circoscrizionali, dei Municipi, delle Unioni di Comuni e dei consorzi fra enti locali, ovvero facenti parte delle commissioni consiliari o circoscrizionali formalmente istituite, nonché delle commissioni comunali previste per legge, ovvero membri delle conferenze dei capogruppo e degli organismi di pari opportunità, previsti dagli statuti e dai regolamenti consiliari, hanno diritto di assentarsi dal servizio per quanto tempo dura la riunione dell'organo di cui fanno parte; tale previsione, che si applica anche ai militari di leva, ai richiamati e a coloro che svolgono servizio sostitutivo, comprende anche il tempo per raggiungere il luogo della riunione e rientrare al posto di lavoro (art. 79 comma 3).

Oltre ai permessi di cui sopra ai componenti degli organi esecutivi dei Comuni, delle Province, delle Città metropolitane, delle Unioni di Comuni, delle Comunità montane e dei consorzi fra enti locali, ai Presidenti dei Consigli comunali, provinciali e circoscrizionali, nonché ai Presidenti dei gruppi consiliari dei Comuni con popolazione superiore a 15.000

abitanti è riconosciuto il diritto di assentarsi dai rispettivi posti di lavoro per un massimo di 24 ore lavorative al mese, elevate a 48 per i Sindaci anche metropolitani, Presidenti delle Province, Presidenti delle Comunità montane e dei Comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti (art. 79 comma 4).

Ai sensi dell'art. 80 del T.U., come modificato dal D.L. 392/2000 convertito con modificazioni in L. 26/2001, le menzionate assenze dal servizio dettate dai primi quattro commi dell'art. 79 sono retribuite al lavoratore dal datore di lavoro; gli oneri per i permessi retribuiti sono a carico dell'ente presso il quale i lavoratori esercitano le funzioni pubbliche. Al riguardo l'ente, in seguito alla richiesta documentata del datore di lavoro, deve rimborsare quanto dallo stesso corrisposto per retribuzioni ed assicurazioni, per le ore o giornate di effettiva assenza del lavoratore (il rimborso, esente da IVA, deve essere effettuato dall'ente entro trenta giorni dalla richiesta).

I lavoratori dipendenti, inoltre, hanno diritto ad ulteriori *permessi non retribuiti* sino ad un massimo di 24 ore lavorative mensili se risultino necessarie per l'espletamento del mandato.

4. INDENNITÀ E GETTONI DI PRESENZA

La disciplina degli emolumenti attribuiti agli amministratori locali, è stata, di recente, oggetto di modifiche dapprima ad opera della **L. 24 dicembre 2007, n. 244**, finanziaria per il 2008 e, successivamente, del **D.L. 25 giugno 2008, n. 112, conv. con modif. nella L. 6 agosto 2008, n. 133**, cd. manovra finanziaria d'estate.

In base al disposto dell'art. 82 comma 1 del T.U., al Sindaco, al Presidente della Provincia al Sindaco metropolitano, al Presidente della Comunità montana, ai Presidenti dei Consigli circoscrizionali dei **solì Comuni capoluogo di Provincia** (tale ultimo inciso è stato aggiunto dall'art. 1, comma 731 della L. 296/2006, **finanziaria per il 2007**), ai Presidenti dei Consigli comunali e provinciali, nonché ai componenti degli organi esecutivi dei Comuni e ove previste delle loro articolazioni, delle Province, delle Città metropolitane, delle Comunità montane, delle Unioni di Comuni e dei consorzi fra enti locali spetta un'**indennità di funzione**.

Ai sensi del comma 2 dell'art. 82 (prima modificato dalla L. 296/2006 e successivamente **sostituito dall'art. 2** comma 25, lett. a) della L. 24-12-2007, n. 244) i consiglieri comunali, provinciali, circoscrizionali, **limitatamente ai Comuni capoluogo di Provincia**, e delle Comunità montane, hanno diritto di percepire un **gettone di presenza** per la partecipazione a Consigli e commissioni. In nessun caso l'ammontare percepito nel corso di un mese da un consigliere può superare l'importo pari ad un **quarto** dell'indennità massima prevista per il rispettivo Sindaco o Presidente dal decreto ministeriale. Nessuna indennità è dovuta ai consiglieri circoscrizionali.

La **corresponsione dei gettoni di presenza** è comunque subordinata alla **effettiva partecipazione** del consigliere a consigli e commissioni; il regolamento ne stabilisce termini e modalità (comma 11, art. 82, da ultimo **sostituito dall'art. 76, comma 3, D.L. 112/2008**, conv. con modif. nella **L. 133/2008**).

La stessa **finanziaria 2008**, abrogando (*ex art. 2, comma 25, lett. b)*) i commi 4 e 6 dell'art. 82 del T.U., ha fatto venire meno rispettivamente la **possibilità di trasformare** il gettone di presenza in indennità di funzione e la **cumulabilità** delle indennità con i gettoni di presenza quando siano dovuti per mandati elettivi, presso enti diversi, ricoperti dalla stessa persona.

La **misura delle indennità di funzione** e dei **gettoni di presenza**, secondo il disposto di cui al comma 8 dell'art. 82, è **determinata con decreto del Ministro dell'Interno**, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, nel rispetto dei criteri predeterminati dalla legge. Tale decreto (*ex comma 10*) è **rinnovato ogni tre anni** ai fini dell'adeguamento della misura delle indennità e dei gettoni di presenza sulla base della media degli indici annuali ISTAT di variazione del costo della vita.

Nell'ottica di dare una spinta più incisiva alla razionalizzazione della spesa pubblica dei governi locali, il **D.L. 25 giugno 2008, n. 112, (conv. con modif. nella L. 6 agosto 2008, n. 133)** ha previsto:

- la **sospensione, sino al 2011, della possibilità di incremento (adeguamento triennale)** prevista nel comma 10 dell'art. 82 cit. (art. 61 comma 10);
- la **rideterminazione**, a decorrere dal *1° gennaio 2009*, delle **indennità di funzione** e dei **gettoni di presenza con una riduzione del 30%** rispetto all'ammontare risultante alla *data del 30 giugno 2008*, per gli enti che, nell'anno precedente, **non hanno rispettato il patto di stabilità** (art. 61 comma 10);
- l'**eliminazione della possibilità di incrementare le indennità di funzione** con delibera di Giunta e Consiglio (art. 76, comma 3).

5. RIMBORSI SPESE

L'art. 84 del D.Lgs. 267/2000, da ultimo **sostituito** dall'art. 2, comma 27 della **L. 24-12-2007, n. 244**, disciplina l'ipotesi in cui gli amministratori si allontanano, per esplicare il loro mandato, dal capoluogo del Comune ove ha sede il rispettivo ente. Tali fattispecie, che richiedono la preventiva autorizzazione del capo dell'amministrazione per i componenti degli organi esecutivi, ovvero del Presidente del Consiglio nell'ipotesi di consiglieri, generano per gli amministratori interessati il diritto al **rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute**, nonché un **rimborso forfettario onnicomprensivo per le altre spese**, nella misura fissata con decreto del Ministro dell'Interno e del Ministro dell'Economia e delle Finanze, d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali.

Per gli amministratori che risiedono fuori del capoluogo del Comune ove ha sede il rispettivo ente, è previsto il rimborso delle sole spese di viaggio effettivamente sostenute per la partecipazione ad ognuna delle sedute dei rispettivi organi assembleari ed esecutivi, nonché per la presenza necessaria presso la sede degli uffici per lo svolgimento delle funzioni proprie o delegate.

Al fine di assicurare il raggiungimento degli obiettivi del patto di stabilità interno, il rimborso per le trasferte dei consiglieri comunali e provinciali è per ogni chilometro, pari a un quinto del costo di un litro di benzina (**art. 77bis, comma 13 del D.L. 112/2008, conv. con modif. nella L. 133/2008**).

6. ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI

L'art. 2, comma 24 della **L. 24-12-2007, n. 244** è intervenuto sull'articolo 81 del T.U. che disciplina il regime **dell'aspettativa**. In virtù delle nuove disposizioni, i Sindaci, i Presidenti delle Province, i Presidenti dei Consigli comunali e provinciali, i Presidenti delle Comunità montane e delle Unioni di Comuni nonché i Presidenti dei Consigli circoscrizionali dei Comuni delle Aree metropolitane e i membri di Giunte di Comuni e Province, che siano lavoratori dipendenti, possono essere collocati, a **richiesta, in aspettativa non retribuita** per tutto il periodo di espletamento del mandato.

L'art. 86 del T.U. fa carico all'amministrazione locale, che ne dà comunicazione tempestiva ai datori di lavoro, di versare gli **oneri assistenziali, previdenziali e assicurativi ai rispettivi istituti** per i Sindaci, i Presidenti di

Provincia, i Presidenti di Comunità montane, di Unioni di Comuni e di consorzi fra enti locali, per gli assessori provinciali e dei Comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti, per i Presidenti dei Consigli dei Comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti, per i Presidenti dei Consigli provinciali che siano collocati in aspettativa non retribuita ex art. 81 del T.U.

Mentre i **consiglieri** di cui all'art. 77, comma 2 del T.U., se a domanda, sono collocati in aspettativa non retribuita per il periodo di espletamento del mandato, **assumono a proprio carico l'intero pagamento degli oneri previdenziali, assistenziali e di ogni altra natura** previsti dall'articolo 86 (art. 81 ultimo periodo, aggiunto ex art. 2, co. 24, lett. b), L. 244/2007).

Copyright © Esselibri S.p.A.

CAPITOLO UNDICESIMO

STATUS DEGLI AMMINISTRATORI LOCALI

Sommario: 1. Definizione di amministratore locale. - 2. Doveri e condizione giuridica. - 3. Permessi e licenze. 4. Indennità e gettoni di presenza. - 5. Rimborsi spese. - 6. Oneri previdenziali, assistenziali e assicurativi.

1. DEFINIZIONE DI AMMINISTRATORE LOCALE

Il Capo IV del T.U. degli enti locali disciplina lo *status* degli amministratori locali, con particolare riguardo al regime delle aspettative, dei permessi e delle indennità ad essi spettanti, riportando gran parte delle disposizioni dettate dalla L. 265/1999.

Secondo l'affermazione di principio dell'art. 77 del D.Lgs. 267/2000 «La Repubblica tutela il diritto di ogni cittadino chiamato a ricoprire cariche pubbliche nelle amministrazioni degli enti locali ad espletare il mandato, disponendo del tempo, dei servizi e delle risorse necessari ed usufruendo di indennità e di rimborsi spese nei modi e nei limiti previsti dalla legge».

Con estrema precisione il legislatore individua gli amministratori che rende destinatari della normativa contenuta nel citato Capo.

Essi sono:

- i Sindaci, anche metropolitani;
- i Presidenti delle Province;
- i consiglieri dei Comuni anche metropolitani e delle Province;
- i componenti delle Giunte comunali, metropolitane e provinciali;
- i Presidenti dei Consigli comunali, metropolitani e provinciali;
- i Presidenti, i consiglieri e gli assessori delle Comunità montane;
- i componenti degli organi delle Unioni di Comuni e dei consorzi fra enti locali;
- i componenti degli organi di decentramento.

2. DOVERI E CONDIZIONE GIURIDICA

L'art. 78 del T.U. pone a carico degli amministratori locali:

- il **dovere di imparzialità e di buona amministrazione** nell'esercizio delle loro funzioni;
- il **dovere di rispettare la distinzione** tra funzioni, competenze e responsabilità dell'ambito gestionale rispetto a quello politico;
- il **dovere di astensione nella discussione e nella votazione** di delibere nelle quali risultino coinvolti interessi propri o di parenti ed affini fino al quarto grado. Tale obbligo è escluso in caso di provvedimenti normativi o di carattere generale, quali i piani urbanistici, salvo poi rivivere anche per questi ultimi provvedimenti se nel loro contenuto si ravvisa una correlazione diretta con lo specifico interesse dell'amministratore o di parenti ed affini entro il quarto grado (comma 2);

— il **dovere di astenersi dall'esercizio di attività professionale** in materia di edilizia privata e pubblica per gli assessori comunali competenti in materia di urbanistica, di edilizia e di lavori pubblici, applicabile agli assessori dello stesso ramo nel territorio da essi amministrato.

Al Sindaco ed al Presidente della Provincia, nonché agli assessori ed ai consiglieri comunali e provinciali, è vietato ricoprire incarichi e assumere consulenze presso enti ed istituzioni dipendenti o comunque sottoposti al controllo ed alla vigilanza dei relativi Comuni e Province.

Il comma 6 dell'articolo in esame, infine detta una disposizione che delinea e, in un certo senso tutela, la **condizione giuridica** degli amministratori lavoratori dipendenti, pubblici o privati, i quali non possono essere trasferiti, se non per consenso espresso, durante l'esercizio del mandato. L'eventuale richiesta dei predetti lavoratori di avvicinamento al luogo in cui viene svolto il mandato deve essere esaminata dal datore di lavoro con *criteri di priorità*.

3. PERMESSI E LICENZE

Al fine di offrire agli amministratori locali la possibilità concreta di esplicitare il mandato l'art. 79 del D.Lgs. 267/2000, riconosce una serie di diritti a coloro che sono stati eletti, attraverso la normativa dei permessi, delle licenze e delle indennità.

In particolare, i lavoratori dipendenti, pubblici e privati, che siano consiglieri comunali e provinciali, metropolitani, delle Comunità montane e delle Unioni di Comuni, delle Circoscrizioni dei Comuni con popolazione superiore a 500.000 abitanti, hanno **diritto di assentarsi** dal posto di lavoro per l'intera giornata in cui sono convocati i rispettivi Consigli, fruendo così di un permesso retribuito.

Ove poi le assemblee abbiano luogo in orario serale ai predetti lavoratori spetta riprendere il lavoro non prima delle ore 8 del giorno successivo, mentre se l'adunanza si protrae oltre la mezzanotte, essi hanno diritto di assentarsi per l'intera giornata successiva (comma 1).

Le suddette disposizioni trovano applicazione anche nei confronti dei militari di leva o richiamati e di coloro che svolgono il servizio sostitutivo. Ai Sindaci, ai Presidenti di Provincia, ai Presidenti delle Comunità montane che svolgono servizio militare di leva o che sono richiamati o che svolgono il servizio sostitutivo spetta nel corso del mandato, a richiesta, una licenza illimitata (comma 2).

I lavoratori dipendenti che siano componenti delle Giunte comunali, provinciali, metropolitane, delle Comunità montane, nonché degli organi esecutivi dei Consigli circoscrizionali, dei Municipi, delle Unioni di Comuni e dei consorzi fra enti locali, ovvero facenti parte delle commissioni consiliari o circoscrizionali formalmente istituite, nonché delle commissioni comunali previste per legge, ovvero membri delle conferenze dei capogruppo e degli organismi di pari opportunità, previsti dagli statuti e dai regolamenti consiliari, hanno diritto di assentarsi dal servizio per quanto tempo dura la riunione dell'organo di cui fanno parte; tale previsione, che si applica anche ai militari di leva, ai richiamati e a coloro che svolgono servizio sostitutivo, comprende anche il tempo per raggiungere il luogo della riunione e rientrare al posto di lavoro (art. 79 comma 3).

Oltre ai permessi di cui sopra ai componenti degli organi esecutivi dei Comuni, delle Province, delle Città metropolitane, delle Unioni di Comuni, delle Comunità montane e dei consorzi fra enti locali, ai Presidenti dei Consigli comunali, provinciali e circoscrizionali, nonché ai Presidenti dei gruppi consiliari dei Comuni con popolazione superiore a 15.000

abitanti è riconosciuto il diritto di assentarsi dai rispettivi posti di lavoro per un massimo di 24 ore lavorative al mese, elevate a 48 per i Sindaci anche metropolitani, Presidenti delle Province, Presidenti delle Comunità montane e dei Comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti (art. 79 comma 4).

Ai sensi dell'art. 80 del T.U., come modificato dal D.L. 392/2000 convertito con modificazioni in L. 26/2001, le menzionate assenze dal servizio dettate dai primi quattro commi dell'art. 79 sono retribuite al lavoratore dal datore di lavoro; gli oneri per i permessi retribuiti sono a carico dell'ente presso il quale i lavoratori esercitano le funzioni pubbliche. Al riguardo l'ente, in seguito alla richiesta documentata del datore di lavoro, deve rimborsare quanto dallo stesso corrisposto per retribuzioni ed assicurazioni, per le ore o giornate di effettiva assenza del lavoratore (il rimborso, esente da IVA, deve essere effettuato dall'ente entro trenta giorni dalla richiesta).

I lavoratori dipendenti, inoltre, hanno diritto ad ulteriori *permessi non retribuiti* sino ad un massimo di 24 ore lavorative mensili se risultino necessarie per l'espletamento del mandato.

4. INDENNITÀ E GETTONI DI PRESENZA

La disciplina degli emolumenti attribuiti agli amministratori locali, è stata, di recente, oggetto di modifiche dapprima ad opera della **L. 24 dicembre 2007, n. 244**, finanziaria per il 2008 e, successivamente, del **D.L. 25 giugno 2008, n. 112, conv. con modif. nella L. 6 agosto 2008, n. 133**, cd. manovra finanziaria d'estate.

In base al disposto dell'art. 82 comma 1 del T.U., al Sindaco, al Presidente della Provincia al Sindaco metropolitano, al Presidente della Comunità montana, ai Presidenti dei Consigli circoscrizionali dei **solì Comuni capoluogo di Provincia** (tale ultimo inciso è stato aggiunto dall'art. 1, comma 731 della L. 296/2006, **finanziaria per il 2007**), ai Presidenti dei Consigli comunali e provinciali, nonché ai componenti degli organi esecutivi dei Comuni e ove previste delle loro articolazioni, delle Province, delle Città metropolitane, delle Comunità montane, delle Unioni di Comuni e dei consorzi fra enti locali spetta un'**indennità di funzione**.

Ai sensi del comma 2 dell'art. 82 (prima modificato dalla L. 296/2006 e successivamente **sostituito dall'art. 2** comma 25, lett. a) della L. 24-12-2007, n. 244) i consiglieri comunali, provinciali, circoscrizionali, **limitatamente ai Comuni capoluogo di Provincia**, e delle Comunità montane, hanno diritto di percepire un **gettone di presenza** per la partecipazione a Consigli e commissioni. In nessun caso l'ammontare percepito nel corso di un mese da un consigliere può superare l'importo pari ad **un quarto** dell'indennità massima prevista per il rispettivo Sindaco o Presidente dal decreto ministeriale. Nessuna indennità è dovuta ai consiglieri circoscrizionali.

La **corresponsione dei gettoni di presenza** è comunque subordinata alla **effettiva partecipazione** del consigliere a consigli e commissioni; il regolamento ne stabilisce termini e modalità (comma 11, art. 82, da ultimo **sostituito dall'art. 76, comma 3, D.L. 112/2008**, conv. con modif. nella **L. 133/2008**).

La stessa **finanziaria 2008**, abrogando (*ex art. 2, comma 25, lett. b)*) i commi 4 e 6 dell'art. 82 del T.U., ha fatto venire meno rispettivamente la **possibilità di trasformare** il gettone di presenza in indennità di funzione e la **cumulabilità** delle indennità con i gettoni di presenza quando siano dovuti per mandati elettivi, presso enti diversi, ricoperti dalla stessa persona.

STATUS DEGLI AMMINISTRATORI LOCALI

Sommario: 1. Definizione di amministratore locale. - 2. Doveri e condizione giuridica. - 3. Permessi e licenze. 4. Indennità e gettoni di presenza. - 5. Rimborsi spese. - 6. Oneri previdenziali, assistenziali e assicurativi.

1. DEFINIZIONE DI AMMINISTRATORE LOCALE

Il Capo IV del T.U. degli enti locali disciplina lo *status* degli amministratori locali, con particolare riguardo al regime delle aspettative, dei permessi e delle indennità ad essi spettanti, riportando gran parte delle disposizioni dettate dalla L. 265/1999.

Secondo l'affermazione di principio dell'art. 77 del D.Lgs. 267/2000 «La Repubblica tutela il diritto di ogni cittadino chiamato a ricoprire cariche pubbliche nelle amministrazioni degli enti locali ad espletare il mandato, disponendo del tempo, dei servizi e delle risorse necessari ed usufruendo di indennità e di rimborsi spese nei modi e nei limiti previsti dalla legge».

Con estrema precisione il legislatore individua gli amministratori che rende destinatari della normativa contenuta nel citato Capo.

Essi sono:

- i Sindaci, anche metropolitani;
- i Presidenti delle Province;
- i consiglieri dei Comuni anche metropolitani e delle Province;
- i componenti delle Giunte comunali, metropolitane e provinciali;
- i Presidenti dei Consigli comunali, metropolitani e provinciali;
- i Presidenti, i consiglieri e gli assessori delle Comunità montane;
- i componenti degli organi delle Unioni di Comuni e dei consorzi fra enti locali;
- i componenti degli organi di decentramento.

2. DOVERI E CONDIZIONE GIURIDICA

L'art. 78 del T.U. pone a carico degli amministratori locali:

- il **dovere di imparzialità e di buona amministrazione** nell'esercizio delle loro funzioni;
- il **dovere di rispettare la distinzione** tra funzioni, competenze e responsabilità dell'ambito gestionale rispetto a quello politico;
- il **dovere di astensione nella discussione e nella votazione** di delibere nelle quali risultino coinvolti interessi propri o di parenti ed affini fino al quarto grado. Tale obbligo è escluso in caso di provvedimenti normativi o di carattere generale, quali i piani urbanistici, salvo poi rivivere anche per questi ultimi provvedimenti se nel loro contenuto si ravvisa una correlazione diretta con lo specifico interesse dell'amministratore o di parenti ed affini entro il quarto grado (comma 2);